



Città di Valdagno
Provincia di Vicenza
Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)

Cos'è la valutazione di incidenza

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.

Normativa

A livello Europeo:

- la Direttiva "Habitat", approvata il 21 maggio 1992 dalla Commissione europea, ha lo scopo di promuovere il mantenimento della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nel territorio europeo (92/43/CEE).

A livello Nazionale:

- Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.

In base al DPR 120/2003, sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (art.6), **tutti gli interventi**, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

A livello Regionale:

- DGRV 1400/2017 Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Con tale deliberazione è stato approvato l'allegato A "**Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee**".

Ne consegue che alla presentazione di qualsiasi pratica edilizia/urbanistica deve necessariamente essere allegato lo Screening di VINCA o la Dichiarazione di esenzione (ALLEGATO E), a seconda delle caratteristiche proprie del piano, progetto, intervento.

Casi di esenzione della procedura di VINCA (Allegato A alla DGRV 1400/2017, paragrafo 2.2)

Nuova elencazione dei casi tassativi in cui la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi può essere considerata non necessaria, vista la presenza di peculiari caratteristiche o del soddisfacimento di determinati presupposti.

La valutazione di incidenza non è necessaria nei casi per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a)** piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;
- b)** piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:
 1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
 2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
 3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
 4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
 5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
 6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
 7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
 8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
 9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
 10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
 11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi

derivino;

13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;
16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;
17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;
18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza, una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati.

La "relazione tecnica" dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;
2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;
3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;
4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3.

Per la corretta definizione degli interventi edilizi sopra richiamati si rinvia alla normativa specifica vigente in materia.

Pareri VINCA relativi al PATI e al PI di Valdagno

In conformità alla legge regionale n.11/2004, il Comune di Valdagno è dotato di:

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (**P.A.T.I.**), redatto congiuntamente con il Comune di Schio, approvato con Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza in data 18.01.2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 19.01.2016 e pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 8 del 29.01.2016;
- Piano degli Interventi (**P.I.**) approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 del 22.03.2019 e n. 70 del 29.07.2019.

Per entrambi i livelli di pianificazione sono state effettuate le valutazioni VINCA che hanno ottenuto i seguenti pareri motivati:

- n. 76 del 22.03.2016 (P.A.T.I.)
- n. 35 del 26.02.2019 (P.I.)

I pareri sono pubblicati sul sito regionale al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca_nuvv/parerimotivati.

Il parere n. 35 del 26.02.2019 riconosce **la non necessità della valutazione di incidenza numero 8** del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a **destinazione d'uso residenziale**, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" **esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie:**

"11110 – Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 – Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 – Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 – Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 – Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 – Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 – Ville Venete", "12110 – Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 – Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 – Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 – Cimiteri non vegetati", "12180 – Strutture socio-sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 – Scuole", "12230 – Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunale e altro)", "12260 – Aree adibite a parcheggio", "13110 – Aree estrattive attive", "13310 – Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 – suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 – Aree di trasformazione", "14110 – Parchi urbani", "14140 – Aree verdi private", "14150 – Aree verdi associate alla viabilità", "14220 – Aree sportive (calcio, atletica, tennis...)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

Cartografia

L'analisi delle aree esenti VINCA, in base al parere n. 35/2019 del PI, ha restituito una planimetria in scala 1:10.000, allegata alla presente relazione, nella quale vengono individuati i diversi casi di esclusione.

Nello specifico, in relazione al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017:

A) Per le aree indicate in colore arancione sono esenti Vinca (viene **riconosciuta la non necessità della valutazione di incidenza punto n. 8**). In questa casistica rientrano le aree classificate residenziali sovrapposte alle categorie dell'uso del suolo citate nel parere come precedentemente riportato.

B) Per tutte le aree non sovrapposte al colore arancione, il richiedente può indicare il caso di esclusione più consono rispetto all'intervento trattato (es. punto: 5,6,7,13,14..). Se l'intervento non rientra in nessun caso di esclusione, il tecnico abilitato potrà dimostrare tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 **come da punto 23**. (Ovviamente non si può utilizzare il punto n. 8)

C) Per le aree indicate con bordo verde che perimetrano i progetti e gli interventi espressamente individuati ed analizzati dal PI, come indicato nel parere n. 35 del 26.02.2019, la Commissione VAS ha ritenuto di **non riconoscere la fattispecie di non necessità della valutazione** di incidenza relative ai **punti n. 1 e n. 10**.

Come riportato dal parere sopracitato, per questi interventi è ammessa comunque la loro attuazione qualora:

- non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. Del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- ai sensi dell'art. 12, c. 3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impegnate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015.

Se l'intervento risulta quindi ammissibile vale quanto detto al paragrafo "B" ad esclusione però dei punti n. 1 e n. 10.

Screening di VINCA

Se il piano/progetto/intervento non ricade all'interno delle casistiche sopra individuate per l'esenzione dalla VINCA, il proponente dovrà effettuare la procedura VINCA, iniziando dalla fase di screening e predisponendo la valutazione appropriata qualora emergano possibili/probabili effetti negativi sui siti della Rete natura 2000.

Si rimanda alle disposizioni della "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee" di cui all'allegato A della DGR 1400/2017 e successive integrazioni.